



COMUNE DI COMERIO

Provincia di Varese

Protocollo generale n° 289

DETERMINAZIONE N° 28 / UFFICIO RAGIONERIA DEL 02.12.2020

OGGETTO:ART. 67 CCNL 21.05.2018 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020'.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che:

- ✚ il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- ✚ la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- ✚ le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- ✚ le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - ✚ **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017**, come certificato dal Revisore dei Conti;
 - ✚ **RISORSE STABILI**, inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - ✚ **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- ✚ la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaurientemente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale N° 48 del 29/06/2020 avente ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano degli Obiettivi e della Performance (POP) per il periodo 2020-2022”*;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- 🚩 l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge N° 122/2010, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge N° 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- 🚩 l'art. 1, comma 236 della Legge N° 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il seguente periodo dell'art. 33, comma 2, del D.L. N° 34/2019 (decreto crescita), convertito in Legge N° 58/2019 dispone:

«..Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020 pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020 all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare esplicativa al richiamato D.M. pubblicata in data 08/06/2020, Prot. N° 974, ha chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Verificato che il N° dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2020 sarà pari a N° 8 unità, superiore di N° 1 unità rispetto a quello rilevato al 31/12/2018, e che, quindi, è possibile adeguare in "aumento" il fondo della quota pro-capite corrispondente all'unità di personale in più;

Preso atto della deliberazione N° 93 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Disciplina delle risorse decentrate - Provvedimento inerente la costituzione del fondo anno 2020 ed indirizzi amministrativi conseguenti" con la quale, tra le altre cose, la Giunta Comunale autorizza il Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile ad integrare le risorse del fondo risorse decentrate dei dipendenti anno 2020 di € 10.214,65, in modo da garantire l'invarianza del valore medio pro-capite rilevata nell'anno 2018;

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e la conseguente possibilità di adeguamento «in aumento», ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati occupazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020 è dunque composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

🚦 importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

- tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione (con le rettifiche sopra esposte), comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per € 39.252,53;

🚦 altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a) € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall'01/01/2019, per un importo complessivo di Euro 748,80;
- lett. b) differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – € 1.027,91;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- ✚ art. 68, comma 1, eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da economie fondo straordinario anno precedente, € 3.852,97;

Evidenziato, quindi, che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2020 è pari ad € 54.542,57;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall'1/1/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Ricordato che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016 era pari a complessivi € 41.965,17 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, è di € 75.118,75 come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

	ANNO 2016	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 41.965,17	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010		
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		
TOTALE		€ 41.965,17
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 3.266,93	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	
TOTALE VOCI ESCLUSE		€ 3.266,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		€ 32.250,00
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		-
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		€ 4.170,51
TOTALE DA ASSOGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		€ 75.118,75

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- 📊 nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- 📊 ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, presentando un risultato di competenza dell'esercizio 2019 non negativo;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 54.542,57, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", **ALLEGATO A** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che il fondo così costituito non consente di rispettare i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, come dimostrato nell'**ALLEGATO B** alla presente determinazione e pertanto si procede operando la decurtazione di € 554,29;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento

della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N° 9 del 23/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che, in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative agli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa e precisamente per le Progressioni economiche orizzontali storicizzate e le Indennità di comparto (*Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004*);

Preso ancora atto che della presente costituzione è già stata impegnata l'indennità di turnazione, liquidata mensilmente e riconosciuta all'Agente di PL sulla scorta della contrattazione dell'anno 2019;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ribadito, anche alla luce di quanto già evidenziato nella premessa del presente provvedimento, che l'ente dovrà procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, in caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito, in adeguamento al limite iniziale del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Per competenza propria attribuita con decreto sindacale N° 2/2020 del 01.10.2020;

Visti gli stanziamenti di bilancio;

Ritenuto dover procedere in merito al relativo impegno

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell'Art. 3, comma 1, della L. N° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 54.542,57, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 23, comma 2, del D. Lgs. N° 75/2017.
- 3) Di ridurre il fondo delle risorse decentrate per il rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e della somma di € 554,29, come dimostrato nell'**ALLEGATO B** alla presente determinazione.
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale.
- 6) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative agli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa e precisamente per le Progressioni economiche orizzontali storicizzate e le Indennità di comparto (*Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004*).
- 7) Di dare ancora atto che della presente costituzione è già stata impegnata l'indennità di turnazione, liquidata mensilmente e riconosciuta all'Agente di PL sulla scorta della contrattazione dell'anno 2019.
- 8) Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, trovano copertura al capitolo 10120-1 e sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.
- 9) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.
- 11) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 12) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Manuela Rasi

ALLEGATO A
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2020

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020 CCNL 2016/2018	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	€ 39.252,53
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	€ 10.214,65
...	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 10.214,65
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 748,80
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 1.027,91
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67, COMMA 2, LETT. H)	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 1.776,71
Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	

RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	
<i>Risorse variabili NON soggette al limite</i>	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	€ 3.852,97
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 (ANTE 2016)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER RECUPERO DELLA TARI E DELL'IMU (DAL 1/1/2019 - Art. 1 comma 1091 Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 3.852,97
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 55.096,86
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 49.467,18
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 5.629,68
<i>Decurtazioni</i>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	€ 554,29
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI.....	
TOTALE DECURTAZIONI	€ 554,29
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 54.542,57

ALLEGATO B
VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2020	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 41.965,17		€ 55.096,86	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010				
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI				
TOTALE		€ 41.965,17		€ 55.096,86
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 3.266,93		€ 5.629,68	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-			
TOTALE VOCI ESCLUSE		€ 3.266,93		€ 5.629,68
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		€ 32.250,00		€ 32.250,00
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE				
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL				
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO				
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		€ 4.170,51		€ 4.170,51
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		€ 75.118,75		€ 85.887,69
DECURTAZIONE AI SENSI ART. 23 CO. 2 D. LGS. N. 75/2017				€ 554,29